



CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI

PRESSO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Prot. n. 10606
(citare nella risposta)

05 DIC. 2007

00187 Roma.....
VIA BARBERINI, 68 - C.F. 80053430585
Tel. +39 06.42.03.161 - Fax +39 06 48912336
Url: <http://www.cng.it> E-Mail: cng@cng.it

Serv. **MB** Area 4

Rifer del

Allegati **vedi testo**

Oggetto: **Parere Autorità per la Vigilanza sui
contratti pubblici di lavori servizi e
forniture D.Lgs 163/2006**

**Ai Signori
Presidenti dei Consigli
dei Collegi dei geometri**

**Ai Signori
Presidenti dei Comitati Regionali**

**Ai Signori Componenti del
Comitato Ristretto
- Edilizia e Lavori Pubblici**

**Ai Signori
Consiglieri Nazionali**

LORO SEDI

Si trasmette in allegato:

- **Parere n. 102 dell' 8 novembre 2007**

Nel far notare che il documento in argomento, pur trattando un caso specifico,
esprime un parere di ordine generale, in particolare sull'art. 38, comma 1, lettera i) del D.Lgs
163/2006¹¹.

IL PRESIDENTE
(Geom. Piero Panunzi)

A ti/

Art. 38. Requisiti di ordine generale

(art. 45, dir. 2004/18; art. 75, d.P.R. n. 554/1999; art. 17, d.P.R. n. 34/2000)

1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:

omissis

“i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

omissis

Autorità per la vigilanza

sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Parere n. 102

dell'8.11.2007

PREC358/07

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dal Comune di Nocera Inferiore – affidamento dei lavori di straordinaria manutenzione Strade e Piazze.

Il Consiglio

Vista la relazione dell'Ufficio Affari Giuridici

Considerato in fatto

In data 6 luglio 2007 è pervenuta l'istanza di parere indicata in oggetto, con la quale la Stazione appaltante ha richiesto l'avviso dell'Autorità in relazione alla controversia insorta in sede di verifica del possesso del requisito della regolarità contributiva dell'ATI risultata seconda in graduatoria nell'aggiudicazione dell'appalto indicato in oggetto. Entrambe le imprese costituenti l'associazione, sono risultate alla data di scadenza per la presentazione delle offerte (21.3.2007), rispettivamente, non in regola con i premi assicurativi INPS e INAIL, per quanto riguarda la mandataria e con i contributi alla Cassa Edile, per la mandante.

Dette imprese, che hanno proceduto alla successiva regolarizzazione delle proprie pendenze

contributive, sono state escluse dalla gara.

In sede di istruttoria procedimentale, l'impresa mandataria di che trattasi ha rappresentato che le irregolarità dei versamenti in questione derivano da un errore di digitazione effettuato nel corso del pagamento telematico, in conseguenza del quale le dovute somme non sono state accreditate agli Enti previdenziali.

Per quanto attiene alla posizione dell'impresa mandante verso la Cassa Edile, l'impresa ha provveduto alla regolarizzazione, ottenendo, in data 21.6.2007, un nuovo certificato DURC.

Ritenuto in diritto

Ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera i), del d. Lgs. n. 163/2006, sono esclusi dalla partecipazione agli appalti i soggetti che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti.

Il prescritto requisito forma oggetto di una verifica di tipo *dinamico* sulla *perdurante* attualità della correttezza contributiva e previdenziale del concorrente tanto che, in presenza dei prescritti presupposti, la stazione appaltante può rifiutare la stipulazione del contratto, previa revoca dell'aggiudicazione.

Pertanto, la regolarità contributiva è richiesta non solo come requisito indispensabile per la partecipazione alla gara, ma l'impresa deve conservare la correttezza per tutto lo svolgimento di essa nonché al momento della stipulazione del contratto, restando irrilevante un eventuale adempimento tardivo della relativa obbligazione.

Atteso che l'impresa, come evidenziato dall'Autorità con deliberazione n. 28/2007, deve essere in regola con gli obblighi contributivi fin dal momento della presentazione della domanda di partecipazione ovvero di presentazione delle offerte in caso di procedura aperta, a nulla rilevando eventuali adempimenti tardivi, la mera esistenza di partite di debito nei confronti degli Enti previdenziali non comporta automaticamente l'irregolarità contributiva implicante esclusione dalla gara e/o revoca dell'eventuale aggiudicazione.

Infatti, tenuto conto che il citato articolo 38, comma 1, lettera i), richiede la sussistenza di "violazioni gravi", la semplice menzione nel DURC dell'assenza della regolarità contributiva non può condurre di per sé all'esclusione dell'impresa risultata non in regola (anche perché il documento di che trattasi non specifica nulla a proposito della definitività dell'accertamento).

Assume, pertanto, preminente rilevanza l'attività di verifica che l'amministrazione deve effettuare, anche in contraddittorio con l'impresa, per valutare sia la gravità dell'inadempimento, sia la definitività dell'accertamento.

Nel caso in esame, dalla documentazione in atti, risulta accertata la sola regolarizzazione successiva degli importi dovuti.

in base a quanto sopra considerato

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che la Stazione appaltante, prima di procedere

all'esclusione dell'impresa, deve verificare, anche in contraddittorio con l'impresa stessa, sia la gravità dell'inadempimento, sia la definitività dell'accertamento.

Il Consigliere Relatore

Il Presidente

Guido Moutier

Luigi Giampaolino

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 19 novembre 2007